

TRIBUNALE DI CUNEO

Ricorso per la liquidazione del patrimonio

ex art. 14 – ter e ss. L. 3/2012

Nell'interesse del

Signor , nato il a , codice fiscale , residente in a ,
rappresentato e difeso dall'Avv.to Marco Pellegrino (C.F. PLL MRC 71C25 D205V,
pec: marco.pellegrino@ordineavvocaticuneo.eu) del Foro di Cuneo ed
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Cuneo (CN), Via Carlo Emanuele
III n. 25 (fax 0171.648827) in forza di mandato datato 22 ottobre 2020 apposto in
calce al presente atto firmato digitalmente dal sottoscritto difensore e dal medesimo
dichiarato conforme all'originale ed inserito nella busta digitale di cui al fascicolo
telematico relativo al predetto ricorso;

premesse che

- il sig. è residente a , in via (cfr. doc. 1) e pertanto sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 9 L. 27 gennaio 2012, n. 3;
- il ricorrente non è assoggettabile alle procedure concorsuali vigenti e previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non svolgendo attività commerciale;
- il sig. pertanto, è soggetto esclusivamente alle procedure previste dal Capo II della Legge 17 gennaio 2012, n. 3;
- l'esponente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio previsti dalla Legge n. 3 del 2012 (cfr. doc. 2: Relazione ex art. 14 *ter* comma 3 L. 3/2012);
- il sig. non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti previsti dagli artt. 14 e 14 bis della Legge 3 del 2012;



- il ricorrente versa in una situazione finanziaria connotata da uno squilibrio, posto che il patrimonio prontamente liquidabile non è sufficiente per fronteggiare le obbligazioni poste a suo carico;
- le cause generatrici della situazione di sovraindebitamento sono illustrate nella **relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi ex art. 14 ter, comma 3 L. 3 che si allega** contenente: (i) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni (cfr. pag. 4 - 8 doc. 2); (ii) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte (cfr. pag. 9 doc. 2) ; (iii) il resoconto sulla solvibilità del ricorrente negli ultimi cinque anni (cfr. pag. 9 doc. 2); (iv) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori (cfr. pag. 9 doc. 2); (v) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (cfr. pag. 10 e ss doc. 2);
- il ricorrente ha fornito tutta la documentazione necessaria per ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (cfr. doc. 2: Relazione ex art. 14 *ter* comma 3 L. 3/2012)
- l'indebitamento dell'esponente è stato generato dalla sua partecipazione quale socio illimitatamente responsabile alla società " " , poi dichiarata fallita;
- attualmente il sig. " " lavora alle dipendenze della società " " corrente a " (cfr. pag. 9 doc. 2: Relazione ex art. 14 *ter* comma 3 L. 3/2012);
- il ricorrente non è titolare di partita iva ovvero di partecipazioni in società (cfr. pag. 10 doc. 2);

considerato che

-la Relazione particolareggiata ex art. 14 *ter*, comma 3 L. 3/2012 (cfr. pag. 4 e ss.) offre contezza delle ragioni dell'attuale condizione patrimoniale e finanziaria in cui versa il ricorrente, poiché l'indebitamento discende dalla sua partecipazione come socio illimitatamente responsabile ad una società (la " ") poi dichiarata fallita. A pag. 8 della Relazione allegata si legge che *"In conclusione, lo scrivente comunica l'indebitamento del sig. " " è legato alla procedura fallimentare, ora estinta, ed in particolare all'impossibilità della stessa di soddisfare integralmente i creditori sociali e personali"*, mentre a pag. 5 della relazione si reca che, a seguito della chiusura della



procedura fallimentare, il sig. non ha presentato domanda per la richiesta di esdebitazione ex art. 142 L.F. Prosegue la Relazione: *“Per quanto attiene alle ragioni dell’incapacità del sig. di adempiere le obbligazioni assunte il debitore ha comunicato allo scrivente che le stese sono derivate dalla difficoltà riscontrata, successivamente alla chiusura della procedura fallimentare, nella ricerca di un contratto di lavoro che consentisse una stabilità economica e finanziaria. Solamente alla fine dell’anno 2018 il sig. veniva assunto, con contratto a tempo indeterminato, dalla società ”* (cfr. pag. 9 della Relazione allegata quale doc. 2).

- la composizione dei debiti alla data del 18 settembre 2020 è indicata nell’allegata Relazione ex art. 14 *ter* comma 3 L. 3/2012 (cfr. pag. 12 e 13 doc. 2) in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi;

- in particolare, i crediti nei confronti del ricorrente sono così strutturati:

- Massa sociale:
- Privilegio per euro 160.546,92 di cui:
 - o Privilegio ex art. 2755 cod. civ.: euro 25,45;
 - o Privilegio ex art. 2751 bis n. 1 cod. civ.: euro 5.155,63;
 - o Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ.: euro 1.000,00;
 - o Privilegio ex art. 2751 bis n. 5 cod. civ.: euro 4.818,75;
 - o Privilegio ex art. 2753 cod. civ.: euro 58.778,70;
 - o Privilegio ex art. 2754 cod. civ.: euro 14.529,47;
 - o Privilegio ex art. 2758 cod. civ.: euro 66,37;
 - o Privilegio ex art. 2752 cod. civ.: euro 76.172,55;
- Chirografo per euro 54.969,12;
- Massa personale:
- Privilegio per euro 70.775,29, di cui:
 - o Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ.: euro 3.933,00;
 - o Privilegio ex art. 2753 cod. civ.: euro 9.236,47;
 - o Privilegio ex art. 2754 cod. civ.: euro 1.001,42;
 - o Privilegio ex art. 2772 cod. civ.: euro 7,63;
 - o Privilegio ex art. 2758 cod. civ.: euro 448,01;
 - o Privilegio ex art. 2752 cod. civ.: euro 56.148,76;
- Chirografo per euro 8.450,96.

- il debitore non ha compiuto atti oggetto di impugnativa da parte dei propri creditori (cfr. pag. 9 -10 Relazione sub doc. 2). Infatti, *“Il ricorrente, a far data dalla chiusura della procedura fallimentare, ha destinato le risorse reperite al proprio mantenimento fronteggiando le spese correnti. (...) Il sig. non ha, altresì, posto in essere negli ultimi cinque anni operazioni di carattere immobiliare o relative a beni mobili registrati”* (cfr. pag. 9 della Relazione sub doc. 2).

- la situazione economica e patrimoniale del ricorrente, e l’inventario di tutti i beni del debitore sono accuratamente descritti a pag. 10 e ss. della Relazione (cfr. doc. 2):



il ricorrente è percettore di reddito da lavoro subordinato; non è titolare di beni immobili o beni mobili registrati; usufruisce dell'autovettura della compagna (una _____, immatricolata nel 2008) per la quale ne sostiene le spese di gestione; è titolare di un rapporto di c/c con saldo creditore al 19.08.20 di € 529,93; non è proprietario di beni di valore né intestatario di polizze assicurative o cassette di sicurezza;

- pertanto il sig. _____, ricorrendone i presupposti, ha predisposto con l'ausilio del dott. Alberto Martines quale Organismo di composizione della crisi ex art. 15 L. 3/2012 la domanda di liquidazione dei beni così articolata:

(i) una durata di 5 (cinque) anni;

(ii) la messa a disposizione da parte del sig. _____, al netto di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia (ai sensi dell'art. 14 *ter* comma 6, lett. b) L. 3/2012) di una somma mensile (per tutta la durata del presente piano) pari ad € 350,00, ovvero per complessivi € 21.000,00, con la possibilità di rivedere tale somma al rialzo nel caso in cui i redditi del ricorrente aumentassero. Ed invero, anche in ossequio al disposto di cui all'art. 14 *undecies* L. 3/12 – ove si reca che il debitore debba integrare l'inventario con i beni sopravvenuti – il sig. _____ si è impegnato a comunicare eventuali variazioni al riguardo (cfr. all. 14.2 al doc. 2, contenente la dichiarazione del sig. _____);

(iii) la corresponsione, da parte della sig.ra _____ (madre del sig. _____), a titolo di finanza esterna ed ai fini dell'attuabilità in concreto del Piano, di una somma mensile (per tutta la durata del presente Piano) pari ad € 30,00 (pertanto per complessivi € 1.800,00) (cfr. Allegato n. 15 alla Relazione sub doc. n. 2). **Si precisa che l'impegno irrevocabile della signora _____, e conseguentemente la messa a disposizione della somma, è subordinato all'omologa del procedimento di liquidazione da parte del Tribunale competente;**

- **sulla scorta di quanto sopra indicato la domanda di liquidazione prevede quanto segue:**

(I) la somma complessivamente messa a disposizione dei creditori sarà pari ad € 22.800,00 ed i creditori saranno pagati alle scadenze e secondo gli importi indicati nel prospetto a pag. 13 della Relazione ex art. 14 *ter* comma 3 – bis L./2012 che si allega;



(II) il pagamento integrale dei crediti prededucibili (ai creditori prededucibili viene assegnato l'importo di € 2.740,96);

(III) il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2755 c.c. (ai quali viene attribuito l'importo di € 25,45);

(IV) il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c. (ai quali viene attribuito l'importo di € 5.155,63);

(V) il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c. (ai quali viene attribuito l'importo di € 1.000,00 quanto alla massa sociale ed € 3.933,00 quanto alla massa personale);

(VI) il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 5 c.c. (ai quali viene attribuito l'importo di € 4.818,75);

(VII) il pagamento nella misura del 8% dei creditori privilegiati ex art. 2753 c.c. (ai quali viene attribuito l'importo di € 4.430,07 quanto alla massa sociale ed € 692,14 quanto alla massa personale);

- si precisa che, per quanto attiene alla massa sociale, i soci illimitatamente responsabili della società " ", dal cui fallimento è scaturita la presente domanda, erano due, e risultavano essere i sigg. . Donde, benchè in relazione alla massa sociale sussista il principio di solidarietà tra i due ex soci, nell'odierna domanda sono stati indicati i pagamenti che verranno posti in essere da parte del Sig. , senza considerare le possibilità di soddisfacimento da parte del creditori sociali della fallita attingendo altresì dal patrimonio personale dell'altro socio illimitatamente responsabile;

- le spese correnti necessarie al sostentamento dell'istante e della sua famiglia, come da certificato dello stato di famiglia che si allega *sub* 14.3 al doc. 2, ammontano a complessivi euro 1.150,00 (cfr. tabella allegata al n. 14.1 del doc. 2);

- il Piano contenuto nell'Allegato 2 (Relazione ex art. 14 *ter* comma 3 L. 3/2012) è stato sottoposto ad attestazione da parte del dott. Alberto Martines/ Organismo di composizione delle crisi, con particolare riferimento alla completezza ed attendibilità della documentazione a supporto (cfr. doc. 2).

tutto ciò premesso, considerato e tenuto conto



il sig. _____, rappresentato e difeso *ut supra*, chiede che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Cuneo, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 14 della Legge 27 gennaio 2012, n. 3, Voglia:

-dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012 e successive modificazioni;

- indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia secondo quanto disposto dall'art. 14 ter, comma 6, lett. b) L. 3 cit. ove occorra anche mediante richiesta di integrazione documentale, e conseguentemente indicare l'importo che dovrà essere versato alla procedura di liquidazione di € 350,00 per 5 (cinque) anni;

- nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/1942 disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. L. 3/2012. **A tal fine si fa presente che il dott. Martines, interpellato, ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di liquidatore;**

- disporre che dal momento di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;

- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto.

Con molta osservanza.

Si allega:

- 1)Certificato di residenza
- 2)Relazione ex art. 14 *ter* L. 3/2012;

Cuneo, lì 22 ottobre 2020

(Sig. _____)

(Avv. Marco Pellegrino)





